

ACCORDO - QUADRO TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO (Decennio 2012 - 2021).

L'anno duemiladodici, il giorno 2 del mese di febbraio,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (C.F. 97018720587), con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11, di seguito "Dipartimento", nella persona del Prof. Mauro DOLCE, Direttore dell'Ufficio "Rischio sismico e vulcanico", delegato alla stipula del presente Accordo-Quadro, con decreto n. 292 del 2 febbraio 2012

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (C.F. 06838821004), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, di seguito "INGV", nella persona del Prof. Domenico GIARDINI, Presidente dell'Istituto stesso,

congiuntamente "le parti"



PREMESSO



- che ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO Roma
Protocollo Generale - E
N. 0002052
Roma, 27/02/2012



- che ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione delle attività di Protezione Civile le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che ai sensi degli artt. 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente e struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio sismico e vulcanico, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;
- che l'INGV partecipa al Comitato operativo della protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornendo notizie, dati e informazioni sulle emergenze in corso. I rappresentanti dell'INGV in seno al Comitato rappresentano durante le emergenze l'INGV nel suo complesso;
- quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- quanto disposto negli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 in materia di definizione dei Centri di Competenza, e nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, contenente l'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Competenza;
- quanto disposto dal DPCM del 3 dicembre 2008 in materia di indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- che con DPCM del 6 dicembre 2010, rep. 8394, è intervenuta una riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento;
- che a seguito della legge 27 settembre 2007, n. 165, nonché del decreto legislativo attuativo 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'emanazione del nuovo



- statuto dell'Ente, la cui approvazione da parte del MIUR è stata pubblicata in GU il 19 aprile 2011, ha avuto luogo il riordino dell'INGV;
- che con DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011, ha avuto luogo la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
 - che si rende necessario, stanti tali riorganizzazioni, predisporre e formalizzare tra i due Enti un nuovo piano di collaborazione e di attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato (di seguito definito come sistema DPC-INGV), a cui faranno riferimento le prossime convenzioni;
 - che le parti intendono definire una nuova piattaforma collaborativa e di partenariato che favorisca agilità e dinamicità dei rapporti tra i due Enti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico;
 - che, in tale prospettiva, si rende necessario rivedere il rapporto in essere tra i due Enti, che in base ai principi sopra enunciati risulta avere attualmente una forma inadatta alle nuove esigenze collaborative manifestate dalle parti;
 - che si è ritenuto, pertanto, di dover intraprendere rapidamente un nuovo percorso, identificato nel presente Accordo-Quadro.

VISTO E CONSIDERATO

- che ai sensi del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, l'INGV è Centro di Competenza per i fenomeni sismici e vulcanici;
- che, per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, è necessario disporre di una rete di rilevamento opportunamente distribuita su tutto il

- territorio nazionale con trasmissione diretta e continua di tutti i dati di osservazione ad appositi centri di raccolta ed elaborazione;
- che, per quanto riguarda il rischio vulcanico, è necessario disporre di una rete di rilevamento dei fenomeni legati al vulcanismo per ciascuno degli apparati vulcanici di interesse per la protezione civile;
 - che è, altresì, necessario mantenere in efficienza tutta la complessa struttura come sopra determinata, sviluppandola e integrandola secondo le specifiche esigenze del Protezione Civile, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione di informazioni utili ai fini della dichiarazione dei diversi stati di allertamento;
 - che un'attività di sorveglianza tecnico-scientifica sulla sismicità del territorio e sui fenomeni vulcanici, finalizzata ai compiti di Protezione Civile, deve avere svolgimento ininterrotto e uno specifico assetto organizzativo, che consenta la trasmissione in tempo reale verso il Dipartimento di tutte le informazioni riguardanti eventi e rischi sismici e vulcanici di interesse del Dipartimento stesso;
 - che a tal fine è necessario mantenere un collegamento diretto, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, tra i sistemi operativi dell'INGV e del Dipartimento;
 - che le attività di cui sopra devono essere sviluppate anche al fine di una migliore conoscenza del rischio sismico e del rischio vulcanico in tutto il territorio nazionale;
 - che un programma di ricerca sui terremoti e sul vulcanismo nel territorio nazionale, anche in particolari aree del territorio nazionale, deve avere un adeguato sviluppo pluriennale;
 - che l'INGV svolge attività tecnico-scientifica con riferimento a situazioni precedenti, concomitanti e conseguenti un'emergenza sismica o vulcanica;
 - che l'INGV ha maturato nel tempo le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività, istituendo, sviluppando e consolidando specifiche organizzazioni di mezzi e di personale dedicate in maniera esclusiva e ininterrotta ai compiti sopra richiamati;

- che l'INGV cura la gestione e l'aggiornamento di dati di base necessari per stime di pericolosità sismica, vulcanica e da maremoti associati, aggiornando inoltre il database di pericolosità sismica di supporto alla normativa;
- che una pianificazione pluriennale consente di programmare nel tempo l'attività dell'INGV nel quadro di un miglioramento dei servizi di Protezione Civile;
- che l'art. 2 del decreto legislativo n. 381/1999 prevede la sottoscrizione di convenzioni, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico del Paese, e che su tale base sono state sottoscritte convenzioni per i trienni 2001 - 2003, 2004 - 2006 e 2007 - 2009;
- che in data 17 novembre 2010, Rep. n. 1042, è stata stipulata una Convenzione-quadro tra il Dipartimento e l'INGV per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, di consulenza tecnico-scientifica e di studi sui rischi sismico e vulcanico per il triennio 2010-2012;
- in base a quanto in premessa, è stato necessario chiudere le precedenti forme di collaborazione per poter rivedere il rapporto in essere tra i due Enti;
- che il termine di detta convenzione è stato pertanto anticipato al 31 dicembre 2011, con Atto Aggiuntivo del 16 novembre 2011, Rep. n. 1151;
- che le attività rientrano rispettivamente nei comuni compiti istituzionali delle Parti;
- che l'INGV rientra nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- che, per quanto precedentemente indicato, le Parti intendono regolare i reciproci compiti e responsabilità mediante la formalizzazione di un accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990, che non comporta oneri;
- che le Parti, con la formalizzazione del presente Accordo-Quadro, intendono regolare le attività previste in singoli progetti, mediante la stipula di apposite

Convenzioni annuali che potranno prevedere oneri di rimborso delle spese sostenute, verificate le sufficienti ed idonee disponibilità di bilancio;

- che i movimenti finanziari tra le parti derivanti dalle suddette convenzioni si configurano come mero rimborso delle spese sostenute;
- che il presente Accordo-Quadro è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INGV nella seduta del 21 dicembre 2011.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Introduzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo-Quadro.

Il presente atto richiama la normativa nazionale che regola i rapporti funzionali tra DPC e INGV, secondo un principio generale che stabilisce che le azioni congiunte DPC e INGV sono finalizzate allo studio e alla sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici per la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire condizioni permanenti ed omogenee di salvaguardia della vita umana e dei beni.

L'Accordo-Quadro costituisce norma di indirizzo circa i rapporti tra il DPC e l'INGV. Nelle materie oggetto dell'Accordo-Quadro, ad esso devono essere armonizzate le intese, i gruppi di lavoro, le commissioni, anche con soggetti terzi.

L'Accordo-Quadro viene attuato attraverso Convenzioni tra DPC e INGV, che fanno riferimento agli obiettivi di programmazione scientifica e tecnica contenuti negli allegati al presente Accordo-Quadro. Altre eventuali attività e relativi finanziamenti potranno essere considerate in accordo tra le parti.

Il presente Accordo-Quadro è relativo al decennio 2012-2021. Esso è soggetto a rinnovo ogni dieci anni e può essere modificato di comune accordo tra le parti, qualora necessario. Gli allegati al presente Accordo vengono revisionati normalmente ogni tre anni o in qualunque momento si rendano necessarie modifiche, di comune accordo tra le parti.

Articolo 2

Quadro dei rapporti istituzionali tra i due Enti

2.1. Generalità

Nel quadro dei rapporti organizzativi e funzionali tra il DPC e l'INGV per le finalità del Servizio Nazionale di Protezione Civile, l'INGV svolge il ruolo di Centro di Competenza nei settori sismico e vulcanico e partecipa al Sistema d'Allertamento Nazionale.

Ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi sismico e vulcanico nel Paese, il sistema DPC-INGV costituisce il riferimento nazionale per la componente di pericolosità che contribuisce alla definizione di tali rischi e per la sorveglianza degli eventi. È organizzato in una rete di componenti nazionali e territoriali ai fini di una chiara e consapevole assunzione di responsabilità da parte delle Autorità di protezione civile.

Il presente Accordo-Quadro stabilisce l'architettura organizzativa e funzionale del sistema DPC-INGV relativamente alle fasi di monitoraggio e sorveglianza nonché, ove possibile nel caso di rischio vulcanico, di previsione.

2.2. Ambiti dell'accordo

In seno agli indirizzi normativi richiamati in premessa, che rappresentano il generale quadro di riferimento del sistema DPC-INGV, sono definite, indirizzate e stabilite:

- le modalità e le responsabilità della diramazione degli allertamenti, della valutazione e dell'adozione delle scelte d'intervento;
- le modalità e le procedure per la condivisione delle informazioni derivanti dalle attività di monitoraggio e dalle analisi sismiche e vulcaniche prodotte dall'INGV, nonché di efficace comunicazione e concertazione, anche in tempo reale, tra l'INGV ed il DPC per eventi sismici e vulcanici significativi;
- le modalità e gli strumenti per rafforzare la capacità valutativa e decisionale del DPC;
- le modalità e gli strumenti di aggregazione di ulteriori competenze per il rafforzamento del sistema DPC-INGV stesso;
- la continuità operativa del sistema di sorveglianza sismica e vulcanica, nonché lo sviluppo e l'integrazione delle reti di monitoraggio nei diversi ambiti territoriali, pur nel rispetto delle competenze e delle autonomie delle Amministrazioni locali.

2.3. Compiti del DPC

Il DPC indirizza gli obiettivi fondamentali, coordina le azioni e le attività tecnico-scientifiche relative alle esigenze di protezione civile e assume la responsabilità della definizione delle soglie critiche dei parametri descrittivi di eventi potenzialmente pericolosi, dell'emanazione degli allertamenti alla popolazione e della gestione dell'emergenza.

Il DPC e le Regioni indirizzano e stabiliscono le procedure e le modalità di allertamento ai diversi livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Il DPC, di comune accordo con l'INGV, stabilisce le modalità operative ed attuative del presente Accordo-Quadro, ivi compresa la programmazione delle attività.

2.4. Compiti dell'INGV

L'INGV, a sua volta, effettua l'allertamento sismico e vulcanico al DPC e alle autorità competenti e fornisce informazioni attraverso gli opportuni canali di informazione (web, comunicati, ecc.), come specificato nell'Allegato A. In particolare:

- a) assicura la disponibilità di tutte le competenze necessarie per le attività di sorveglianza e di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica e la partecipazione delle competenze nazionali presenti nelle Università e centri di ricerca, secondo gli obiettivi individuati nel presente Accordo-Quadro e le modalità espresse nelle Convenzioni. Appartiene ai compiti dell'INGV anche il ruolo di valutazione e integrazione dei dati e delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, oltre che di proposizione di nuove metodologie scientifiche.
- b) mantiene in efficienza le reti geofisiche e geochimiche, nonché le stazioni di osservazione visiva per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e delle aree limitrofe e assicura un collegamento diretto e continuo con il Dipartimento ai fini della tempestiva comunicazione di tutti gli eventi sismici e dei fenomeni vulcanici rilevanti che si verificano o interessano il territorio nazionale, così come previsto nei documenti tecnici di cui al successivo art. 3; nonché la trasmissione e l'interscambio dei dati e delle informazioni necessarie e utili per l'allertamento del Servizio nazionale della Protezione Civile;
- c) sviluppa e innova tecnologicamente le attuali reti di controllo sismico e vulcanico al fine di meglio definire i parametri degli eventi suddetti;



- d) procede all'analisi in tempo reale di tutti i dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione degli eventi sismici e vulcanici e delle zone colpite o esposte al rischio;
- e) interviene d'intesa e in coordinamento con il Dipartimento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici, al fine di uno studio di dettaglio sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli eventi stessi e della valutazione delle relative implicazioni ai fini di Protezione Civile;
- f) mantiene, ai fini di cui alla precedente lettera d), efficiente e operativa una struttura di pronto intervento dotata di personale e attrezzature adeguate, sia per il monitoraggio strumentale dei fenomeni che per il rilievo dei loro effetti;
- g) fornisce, su richiesta del Dipartimento, pareri e consulenze in materia di rischio sismico e di rischio vulcanico;
- h) garantisce la gestione dei database della sismicità e dell'attività eruttiva, necessari per fornire i pareri e le consulenze di cui alla precedente lettera f), ivi incluso il database di pericolosità sismica di supporto alla normativa sismica;
- i) fornisce ogni elemento tecnico-scientifico utile ai fini delle valutazioni da parte della "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" di cui al DPCM 3 aprile 2006, rep. n. 1250 (GU n. 235 del 9 ottobre 2006) e al successivo DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011;
- j) rende disponibili esperti per la partecipazione alle attività di gruppi di lavoro e commissioni organizzate dal DPC;
- k) implementa un programma pluriennale di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica, anche con il coinvolgimento di altri enti di ricerca e università (art. 5).



2.5. Disponibilità reciproca

Ferma restando l'autonomia dell'INGV di partecipare ad attività, azioni, programmi e progetti nazionali e internazionali, le parti si impegnano a scambiarsi informazioni circa i propri progetti scientifici e le convenzioni che abbiano attinenza con le finalità di protezione civile rilevanti per il presente Accordo Quadro.

Devono altresì rientrare nella totale disponibilità reciproca:

- dati, prodotti e strumenti, anche di natura generale e di base, acquisiti nell'ambito dell'Accordo-Quadro utili e/o necessari per il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- prodotti, strumenti e informazioni acquisiti e/o sviluppati dall'INGV e dal DPC anche al di fuori dell'Accordo-Quadro, utili e/o necessari per il Servizio Nazionale di Protezione Civile, qualora sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dei soggetti che ne condividono la proprietà intellettuale e/o materiale, secondo intese, accordi o disciplinari;
- un'informazione puntuale delle attività di raccolta dati e misure di campagna condotte nell'ambito delle attività previste nelle Convenzioni o comunque rilevanti per le attività di Protezione Civile specificate all'Art. 2.2.

2.6. Coinvolgimento di altri soggetti

Nell'ambito delle attività del presente Accordo-Quadro, potrà rendersi necessario il concorso di più soggetti istituzionali, quali Agenzie, Enti o altri Centri di Competenza. In tal caso, il sistema DPC-INGV concorderà il ricorso a competenze tecnico-scientifiche esterne, definirà i compiti e le funzioni di tutti i soggetti coinvolti e i rapporti convenzionali e/o delle intese da sottoscrivere con essi.

Il DPC e l'INGV avranno cura di coordinare i propri finanziamenti, programmi di attività, di acquisto di beni e servizi, di sviluppo metodologico e tecnologico, di ricerca applicata o di trasferimento di tecnologia, ad esempio

con Regioni o altri Centri di Competenza, in armonia con le finalità di Protezione Civile definite al punto 2.2.

2.7. Compiti della Commissione Paritetica

È istituita una Commissione paritetica DPC-INGV per coordinare e indirizzare le attività previste nel presente Accordo-Quadro, raccogliendo le istanze dei rispettivi Enti. La Commissione paritetica è costituita da sei membri, tre in rappresentanza del DPC e tre dell'INGV. Ogni terna è composta dal firmatario della Convenzione, o da persona da lui delegata, e da due membri con competenze sismiche e vulcaniche.

Compiti della Commissione Paritetica sono:

- definire e valutare le strategie, gli obiettivi a medio e lungo termine del sistema DPC-INGV, le eventuali modifiche dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza e, ove fosse necessario, la revisione dell'Accordo-Quadro;
- redigere un quadro delle programmazioni e delle attività in corso, per monitorarne l'andamento e indicare eventuali azioni migliorative;
- definire, concordare e coordinare l'interscambio, la condivisione e la valutazione congiunta di dati ed informazioni tra il DPC, l'INGV, altri Enti scientifici e di ricerca, anche appartenenti ad altri settori disciplinari, e Servizi regionali;
- individuare i contenuti delle convenzioni e predisporre i documenti relativi;
- valutare quanto fatto nell'ambito delle convenzioni attivate in base al presente Accordo-Quadro, e organizzare la valutazione degli sviluppi tecnologici e scientifici raggiunti.

2.8. Definizione delle attività previste dal presente Accordo Quadro

Le attività descritte nel presente Accordo-Quadro si articolano in quattro categorie, descritte negli articoli successivi dell'Accordo-Quadro stesso:

- Art. 3: Attività di servizio;
- Art. 4: Potenziamento delle attività di servizio;
- Art. 5: Approfondimento delle conoscenze;
- Art. 6: Altre attività.

Articolo 3

Attività di Servizio

Il presente Accordo-Quadro disciplina le modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza sismica e vulcanica, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché la formazione, la comunicazione e la divulgazione.

In particolare, l'allegato A descrive i dettagli delle seguenti attività:

1) La sorveglianza sismica:

- sistema di condivisione delle informazioni in tempo reale;
- bollettini, comunicati e relazioni (inclusa la Matrice Decisionale delle comunicazioni degli eventi sismici dall'INGV);
- gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;
- gestione del personale specialistico e dei relativi mezzi di supporto.

2) La sorveglianza vulcanica:

- sistema di condivisione delle informazioni in tempo reale;
- bollettini, comunicati e relazioni;
- gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;



- gestione del personale specialistico e dei relativi mezzi di supporto.

3) Gestione delle banche-dati sismologiche e vulcanologiche:

- banche dati reti strumentali;
- banche dati storiche;
- banche dati geologiche;
- manutenzione, fruibilità, integrazione, interoperabilità e disseminazione secondo le normative vigenti.

4) Preparazione e gestione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza:

- procedure tecnico-scientifiche in caso di emergenza sismica e/o vulcanica;
- reti di pronto intervento;
- organizzazione e coordinamento delle attività dei propri gruppi di intervento;
- definizione di dati ed elaborazioni da fornire al Dipartimento;
- modalità e formati di trasferimento a fini decisionali;
- definizione e implementazione delle attività durante le emergenze, incluse le modalità di concorso alle attività di gestione dell'emergenza presso le strutture di coordinamento del DPC nella sede del Dipartimento e sul luogo dell'evento.

5) Formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati.

Per ciascuno dei 5 punti del presente articolo, il DPC e l'INGV identificano propri referenti.

Articolo 4

Potenziamento delle attività di servizio

Nell'ambito del presente Accordo-Quadro, INGV e DPC mettono in atto le azioni necessarie per il miglioramento e il potenziamento delle attività di servizio descritte nell'Articolo 3 e garantiscono che tali attività siano sempre condotte con metodologie e attrezzature di adeguato livello tecnico e qualità.

Le priorità identificate dal DPC nell'Allegato B hanno lo scopo di trasferire in modalità pre-operativa e operativa, con il chiaro fine di migliorare e potenziare le attività di servizio, i più recenti risultati e avanzamenti della ricerca scientifica e tecnologica sviluppati dalla comunità italiana e internazionale anche con i progetti di cui all'Articolo 5.

Le attività di potenziamento finanziate vengono strutturate come progetti di sviluppo. Per ogni progetto il DPC e l'INGV identificano un proprio referente. Ogni progetto presenterà un piano di sviluppo con obiettivi e scala di tempo ben definiti, comprendente anche un'adeguata fase di implementazione e verifica.

Le attività di potenziamento saranno gestite dall'INGV e potranno prevedere il coinvolgimento di altri enti.



Articolo 5

Approfondimento delle conoscenze



5.1. Criteri generali

In analogia con quanto già attuato con successo nelle precedenti Convenzioni-Quadro, con il presente Accordo-Quadro l'INGV si impegna a coordinare ricerche finalizzate alle esigenze del DPC in ambito sismologico e vulcanologico. Vengono qui riportate le linee guida per la predisposizione di progetti di ricerca finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi di interesse di



Protezione Civile da svolgere in parte con forze interne all'INGV e in parte promuovendo il contributo della comunità scientifica esterna.

Le attività saranno organizzate in due Programmi, rispettivamente per i temi sismologici (S) e vulcanologici (V). Le linee programmatiche e gli obiettivi decennali dei programmi sono descritti nell'Allegato C. I programmi verranno realizzati con progetti (S e V) pluriennali, di durata massima triennale, articolati in fasi annuali e finanziati con convenzioni annuali tra DPC e INGV.

I progetti saranno organizzati su temi inerenti le problematiche di Protezione Civile e saranno caratterizzati da obiettivi chiaramente individuati e di concreto utilizzo per il DPC. Sono favorite le aggregazioni e la condivisione di dati ed esperienze per un'ottimizzazione dei risultati.

I progetti devono essere redatti in lingua inglese e approvati dal Comitato di Programma corrispondente, di cui al successivo punto 5.2., e dalla Commissione Paritetica. Per i progetti di durata pluriennale, la richiesta di finanziamento annuale deve includere lo stato di avanzamento raggiunto nell'anno in corso e la chiara definizione delle attività per l'anno successivo. Ogni Progetto presentato dovrà dichiarare se è già finanziato in altri ambiti, quali, in quale percentuale o per quale parte.

Per lo svolgimento di tali progetti di ricerca verrà stipulata una specifica convenzione.

5.2. Organizzazione e coordinamento dei Programmi

Comitati di Programma (CdP)

Vengono istituiti due Comitati di Programma (S e V), ciascuno composto da 5 esperti INGV, 5 esperti di altri enti e 2 rappresentanti del DPC.

I membri del CdP sono individuati dalla Commissione Paritetica e rimangono in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile; la nomina è formalizzata con decreto del Presidente dell'INGV. Ciascun CdP nomina al suo

interno un proprio Coordinatore Scientifico, con il ruolo di armonizzare le attività del CdP nello svolgimento dei seguenti compiti:

- definire gli obiettivi e i contenuti dei progetti che meglio rispondano alle priorità decennali identificate dal DPC nell'allegato C del presente Accordo-Quadro, interagendo con la Commissione Paritetica;
- individuare per ogni progetto un Direttore e le Unità di Ricerca (INGV ed esterne);
- ripartire tra i Progetti il finanziamento disponibile;
- sovrintendere allo sviluppo dei progetti e alla coerenza delle attività previste;
- seguire l'insieme dei progetti attivati nel presente Accordo-Quadro, assicurandone il buon andamento e verificandone lo stato di avanzamento e la coerenza con gli obiettivi fissati;
- garantire l'interazione tra i progetti, assicurando ai Direttori di Progetto tutta la collaborazione necessaria all'efficacia della loro azione.

Ciascun CdP organizza una riunione annuale allo scopo di verificare i progressi e fornire l'input per la successiva Convenzione Annuale.

Ciascun CdP si riunisce almeno una volta all'anno con i Responsabili di Programma e i Direttori di Progetto, in occasione della propria riunione annuale, o qualora si renda necessario per il buon andamento dell'insieme dei progetti o su richiesta della Commissione Paritetica.

Responsabili di Programma

Ciascun Programma è gestito da un ricercatore o tecnologo dell'INGV, che non può essere al contempo membro della Commissione Paritetica, membro dei Comitati di Programma o Direttore di Progetto. Il Responsabile di Programma è nominato dal Presidente dell'INGV per un periodo di tre anni, rinnovabili.

Compiti del Responsabile di Programma:

- assicurare il coordinamento, in particolare nel trasferimento al DPC di procedure, informazioni, sviluppi, ecc., delle ricerche tra i vari progetti, anche in termini temporali, coadiuvati dai Direttori di progetto;
- svolgere funzioni di segreteria generale e portavoce per il Programma;
- vigilare sulle scadenze, anche redigendo un cronoprogramma delle attività;
- interagire con la Commissione paritetica;
- provvedere alla divulgazione dei risultati del Programma, curando un sito web dedicato;
- convocare riunioni dei Direttori di Progetto e definirne gli ordini del giorno su specifiche tematiche gestionali comuni ai vari progetti.

Direttori di Progetto

I Direttori di Progetto sono designati dai Comitati di Programma e approvati dalla Commissione Paritetica. La nomina è formalizzata con decreto del Presidente dell'INGV. Essi non possono essere allo stesso tempo membri dei CdP o Responsabili di Programma. Il Direttore di Progetto è nominato per la durata del Progetto.

Compiti dei Direttori di Progetto:

- sulla base degli obiettivi e contenuti generali individuati dal CdP, redigere il testo del Progetto, con la collaborazione delle proprie UR;
- assicurare il coordinamento scientifico, in particolare nel trasferimento al DPC di procedure, informazioni, sviluppi, ecc., delle ricerche del progetto, anche in termini temporali;
- gestire i progetti per tutta la loro durata, assicurandone il buon andamento per il conseguimento degli obiettivi;
- assicurare una rigorosa gestione dei finanziamenti approvati e curarne la rendicontazione;
- coordinare le attività delle UR all'interno del proprio progetto;

- interagire con il referente designato dal DPC per il proprio progetto;
- coordinarsi con i direttori degli altri progetti e con il Direttore di Programma per il conseguimento degli obiettivi generali del Programma;
- svolgere funzioni di segreteria generale e portavoce per il Progetto;
- vigilare sulle scadenze, anche redigendo un cronoprogramma delle attività;
- dialogare con gli esperti internazionali.

Referenti per il DPC

Il DPC nomina al suo interno un referente per ciascun progetto. La nomina è formalizzata con ordine di servizio del Direttore dell'Ufficio SIV del DPC. Per il coordinamento generale, i referenti fanno capo ai rappresentanti del DPC nella Commissione paritetica.

I compiti dei referenti sono:

- seguire l'avanzamento del proprio progetto e partecipare alle riunioni e all'assemblea annuale del Programma;
- armonizzare con le esigenze del DPC i prodotti concordati, eventualmente formulando proposte in tal senso;
- proporre approfondimenti, integrazioni e sviluppi di singoli aspetti delle attività.

Comitati internazionali di valutazione (International Evaluation Committees)

Per ciascun Programma (S e V), il DPC potrà istituire un comitato internazionale di valutazione, formato da almeno tre esperti con alte competenze scientifiche riconosciute internazionalmente, nominati dal DPC di concerto con l'INGV.

5.3. Rapporti tecnico-scientifici e prodotti dei progetti

I rapporti tecnico-scientifici annuali dei Progetti sono redatti in lingua inglese. I riassunti e le conclusioni, nonché altre singole parti su eventuale richiesta del DPC, sono redatti in lingua inglese e italiana. A fine progetto verrà redatto un rapporto finale, descrittivo delle attività svolte in tutta la durata del progetto e comprensivo dei prodotti previsti, corredato di una sintesi in italiano.

In base all'esperienza sviluppata all'interno delle passate Convenzioni, la consegna dei prodotti viene veicolata attraverso un portale dedicato, secondo specifiche fissate dalla Commissione Paritetica.

5.4. Proprietà del dato

L'INGV è proprietario dei dati di base sviluppati, aggiornati e validati come parte delle sue attività istituzionali; il DPC può disporre, anche condividendoli con altri Centri di Competenza, per le attività di Protezione Civile. La diffusione scientifica dei dati attraverso riviste e convegni specialistici è fatta salva come parte dei compiti istituzionali dell'INGV, come specificato dal presente Accordo-Quadro.

5.5. Costi dei progetti

Il dettaglio dei costi dei singoli Progetti verrà specificato all'interno degli stessi e sottoposto ad approvazione del DPC. La ripartizione dei fondi tra UR INGV e UR esterne per ciascun programma dovrà rispettare le percentuali di 40% a INGV e 60% a altri enti.

La gestione finanziaria e amministrativa dei Progetti e delle convenzioni annuali sarà a carico dell'INGV che, in accordo con la normativa dei progetti europei, utilizzerà il 7% del finanziamento annuale DPC per le attività di management, gestione amministrativa dei contratti con the UR esterne, rendicontazione e auditing.

Ciascun Coordinatore scientifico (S e V) disporrà di una quota annuale per le attività del CdP.

Articolo 6

Altre attività

L'estensione del presente Accordo-Quadro alla realizzazione di altre attività non comprese tra quelle definite dai precedenti articoli e di interesse per gli organi di Protezione Civile potrà essere oggetto di ulteriori documenti tecnici, corredati di atti amministrativi concernenti eventuali corrispettivi finanziari, ove necessari.

Articolo 7

Verifiche

Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nel presente Accordo Quadro e nei documenti tecnici allegati.

Articolo 8

Pubblicazione e divulgazione dei dati e dei risultati

Le procedure standard di diffusione dei dati di monitoraggio vengono dettagliate nell'Allegato A.

L'INGV si impegna a non diffondere valutazioni relative a scenari di pericolosità o di rischio, sismico e vulcanico, senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento, che ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati e di stabilire le modalità e i tempi di eventuale pubblicizzazione.

Tutti i documenti prodotti nell'ambito delle attività finanziate dal presente Accordo Quadro, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo del Dipartimento accanto a quello dell'INGV.

Le disposizioni suddette non riguardano la pubblicazione su riviste scientifiche dei risultati di studi e ricerche realizzati nell'ambito del presente Accordo-Quadro. Tuttavia, nel caso in cui tali risultati abbiano implicazioni dirette in materia di protezione civile, specie in termini operativi, le pubblicazioni su riviste scientifiche, non appena accettate, devono essere inviate per opportuna conoscenza al Dipartimento.

Ogni pubblicazione derivata come prodotto intermedio e finale dalle attività del presente Accordo-Quadro deve essere consegnata in formato digitale al DPC. Esse devono riportare la seguente dicitura: "Lo studio presentato ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; la presente pubblicazione, tuttavia, non riflette necessariamente la posizione e le politiche ufficiali del Dipartimento". In inglese: "This study has benefited from funding provided by the Italian Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (DPC). This paper does not necessarily represent DPC official opinion and policies".

Articolo 9

Vincoli

Il presente Accordo-Quadro è vincolante per l'INGV dalla data di sottoscrizione, mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti. Il Dipartimento darà tempestiva comunicazione all'INGV dell'avvenuta registrazione.

Articolo 10

Organi di controllo


Il presente Accordo-Quadro è sottoposto agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 11


Registrazione

Il presente Accordo-Quadro, redatto in tre originali, è soggetto a registrazione a tassa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico dell'INGV.

PER IL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(Prof. Mauro DOLCE)



PER L'ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
(Prof. Domenico GIARDINI)



Stipulato in Roma il giorno 02/02/2012 presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, Via Ulpiano n. 11, davanti al sottoscritto, Dott. Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusto decreto 1827 del 18/06/2002, visto e annotato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1907/2002 il 9 luglio 2002, omessa l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d'accordo e con il mio consenso.

L'Ufficiale Rogante

Dott. Rosario Romano

